



CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
VALLE del
TEVERE

COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Pozzano Romano	

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 58 del 30.11.2022

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 42 del 30.11.2022

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello
0690194606-607

presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it
info@pec.consorziovalledeltevere.it



COMUNI DI

Art. 1 - Descrizione del servizio

Il **Servizio Trasporto per Persone non autosufficienti** rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal **Consorzio** al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero Centri di Cura o Riabilitazione Pubblici.

Il Servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, nei comuni limitrofi e nel bacino dell'Azienda ASL di Roma RMF 4.

In caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubicati in altri ambiti territoriali (tipo strutture ospedaliere).

I trasporti sono svolti anche mediante affidamento a terzi, ovvero a seguito della stipula di una specifica Convenzione e vengono identificati nelle seguenti tipologie:

a) Trasporti continuativi: per "trasporti continuativi" si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri educativi/formativi/assistenziali.

Esempi di servizi continuativi possono essere: il trasporto presso scuole ovvero Centri Diurni, ovvero Enti formativo/assistenziali per la realizzazione di specifici progetti educativi, il trasporto presso strutture assistenziali/sanitarie per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata (es. cittadini dializzati);

b) Trasporti occasionali (a chiamata): per "trasporti occasionali" si intendono i trasporti effettuati per una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell'utente ad istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali – sia sul territorio distrettuale che all'esterno di esso – di cittadini indigenti o in particolari condizioni di disagio, segnalati dal Servizio Sociale Comunale;

c) Trasporti saltuari: per "trasporti saltuari" si intendono i trasporti difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.

Gli operatori addetti al Servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal Consorzio al fine di garantire la precisione e puntualità del Servizio nonché la sicurezza ed il diritto della riservatezza dei cittadini utenti.

I cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari concordati per il trasporto a chiamata nonché a comunicare tempestivamente ai competenti Uffici ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.



COMUNI DI

I cittadini utenti ed i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita domanda:

- a) il nominativo di uno o più referenti incaricati di accogliere il cittadino utente trasportato al termine del servizio;
- b) l'eventuale autorizzazione a lasciare il cittadino utente solo a casa al termine del servizio;
- c) eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale.

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Art. 2 - Destinatari del Servizio

Sono destinatari del trasporto, previa valutazione preventiva del Servizio Sociale, per la fruizione di servizi sociali e sanitari i cittadini del Distretto in condizione di non autosufficienza:

1. il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. il cui stato di non autosufficienza è attestato dal Servizio Sociale di riferimento;
3. il cui stato di non autosufficienza è certificato dal medico.

Art. 3 – Procedimento amministrativo

L'accesso al Servizio di cui all'art. 1 avviene a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari al Servizio Sociale, cui dovrà essere allegata l'autocertificazione di cui al DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, unitamente alla documentazione necessaria ad attestare la condizione di cui all'art. 2.

L'accesso al Servizio può avvenire anche per iniziativa diretta, su richiesta dei Servizi Sociali Comunali, del PUA, del Medico o del Pronto Intervento Sociale.

Il Servizio Sociale può effettuare, anche in seguito alla fruizione del servizio, i necessari accertamenti relativi alla condizione di cui all'art.2.

L'ammissione al servizio avviene compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza, tenendo conto anche delle proposte e delle indicazioni della ASL RM4.

Art. 4 – Tariffe e modalità di contribuzione

Gli utenti possono essere chiamati a concorrere al costo del Servizio secondo le proprie condizioni economiche.

Il C.d.A. del Consorzio individua gli scaglioni I.S.E.E. a cui rapportare l'eventuale compartecipazione



CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
**VALLE del
TEVERE**

COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

al costo del servizio del cittadino, nonché le tariffe relative al Servizio medesimo nel caso in cui sia richiesta una compartecipazione allo stesso.

Il C.d.A. del Consorzio può altresì determinare un valore I.S.E.E. del nucleo familiare cui non consentire l'accesso al Servizio e un valore I.S.E.E. al di sotto del quale non viene richiesta nessuna compartecipazione economica alla famiglia.

Il C.d.A. inoltre stabilisce le modalità operative per la riscossione delle spettanze.

Le modalità di pagamento vengono definite dal Direttore del Consorzio, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e compatibilmente alle esigenze organizzative della struttura consortile e comunicate per tempo all'utenza.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3, del regolamento generale delle entrate.

Art. 5 – Sospensioni del servizio.

La mancata presentazione della documentazione necessaria richiesta nonché l'eventuale irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte di coloro che hanno richiesto il servizio medesimo comporta la sospensione del Servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.